



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Settore tecnico per la tutela dell'ambiente

Via Mantova, 16 – 38122 Trento

T +39 0461 497739

F +39 0461 497759

pec sta.appa@pec.provincia.tn.it

@ sta.appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it



CAPITOLATO SPECIALE PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

**REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA
PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

CIG 7589579EB5

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 - Caratteristiche degli Educatori ambientali.....	4
Art. 4 - Modalità di esecuzione.....	5
Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	6
Art. 6 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 9 – Durata del contratto.....	7
Art. 10 – Importo del contratto.....	7
Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	8
Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	9
Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	9
Art. 19 – Subappalto.....	10
Art. 20 – Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	11
Art. 22 – Sicurezza.....	11
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	11
Art. 24 – Proprietà dei prodotti.....	11
Art. 25 – Responsabile del trattamento dei dati personali.....	12
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	14
Art. 27 – Obblighi assicurativi.....	14
Art. 28 – Penali.....	15
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	15
Art. 30 – Recesso.....	16
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	16
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	17
Art. 34 – Spese contrattuali.....	17
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	17
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione.....	18
Art. 37 – Norma di chiusura.....	18

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di educazione ambientale per il primo ciclo delle scuole primarie, consistenti nella realizzazione dei percorsi didattici progettati dalla stazione appaltante (di seguito anche Agenzia) e allegati al presente capitolato.
2. La stazione appaltante si propone di offrire alle scuole del Trentino un diversificato ventaglio di percorsi didattici, personalizzati per i diversi gradi scolastici, che affrontano con una metodologia attiva, partecipativa ed esperienziale le tematiche ambientali.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 consiste nella realizzazione di n. 215 percorsi didattici da svolgere presso le scuole primarie con sede in tutto il territorio provinciale.
2. Il percorso didattico è articolato in 3 incontri dei quali:
 - due in classe, ognuno della durata minima di un tempo scolastico
 - uno sul territorio della durata effettiva di 1,5 ore (mattino o pomeriggio) oltre al tempo necessario per lo spostamento
3. L'uscita obbligatoria (opzionale solo in alcuni percorsi didattici) deve essere realizzata in luoghi all'aperto, quali:
 - spazi esterni: ecosistemi naturali (fiume, lago, bosco, prato, biotopo, ecc.) o antropici (paese, città, ecc.)
 - spazi dell'Istituto scolastico: giardino, cortile scuola
4. In caso di maltempo verrà proposta un'attività alternativa da svolgersi all'interno dell'Istituto (aula magna, laboratori, saloni, ecc.) della durata di 2 tempi scolastici.
5. I contenuti dei percorsi sono specificati nell'allegato al presente Capitolato.
6. Le iscrizioni ai percorsi didattici vengono inviate all'Agenzia dai diversi istituti scolastici entro il 30 settembre 2018. L'Agenzia cura la raccolta e l'elaborazione delle iscrizioni pervenute. Qualora i percorsi richiesti risultino inferiori al numero previsto al primo comma, all'aggiudicatario verrà liquidata solo l'attività effettuata senza diritto ad ulteriori compensi.
7. In caso di iscrizioni superiori al numero previsto al comma 1, l'Agenzia può imporre all'appaltatore di obbligarsi alla variazione fino ad un massimo del 20%, ai sensi dell'art. 29 della L.P. 23/1990.
8. Le iscrizioni, complete delle informazioni relative al nominativo e recapito dell'insegnante, del percorso didattico richiesto, delle classi, dell'istituto scolastico per cui è stato richiesto, vengono trasmesse all'aggiudicatario nel più breve tempo possibile.
9. L'aggiudicatario è tenuto a contattare direttamente i docenti entro il 31 dicembre 2018 e ad accordarsi sulle date per la realizzazione degli interventi, che potranno essere stabiliti in qualsiasi giorno dell'anno scolastico compatibilmente con le esigenze degli insegnanti e le caratteristiche del percorso didattico scelto.
10. L'aggiudicatario deve implementare ed aggiornare tempestivamente il calendario degli interventi utilizzando la piattaforma interattiva indicata dall'Agenzia.
11. Tale calendario deve indicare per ciascun intervento programmato il luogo, la data, l'ora, l'istituto scolastico, la classe, il docente e il titolo del percorso e il tipo di intervento (in classe o uscita) dell'intervento che verrà realizzato.
12. Il manuale di riferimento per l'Educatore ambientale per ogni percorso didattico sarà fornito dall'Agenzia.
13. Al termine dei percorsi didattici è richiesto l'inserimento dei dati raccolti durante il percorso stesso sul portale dedicato <http://www. educazioneambientale.tn.it>.

Art. 3 - Caratteristiche degli Educatori ambientali

1. Tutti i soggetti - personale dipendente, collaboratori e qualsiasi altro soggetto che svolga in nome dell'aggiudicatario i servizi di educazione ambientale di cui al presente capitolato sulla base di regolare contratto nelle forme previste dalla legge - sono definiti "Educatori ambientali".
2. Gli Educatori ambientali devono possedere, alternativamente, i seguenti requisiti minimi, desumibili dal curriculum vitae:
 - diploma di laurea quadriennale o quinquennale del Vecchio Ordinamento con almeno 100 ore/interventi in attività didattiche, di formazione ed educazione in ambito scolastico;
 - diploma di laurea specialistica o magistrale del Nuovo Ordinamento con almeno 100 ore/interventi in attività didattiche, di formazione ed educazione in ambito scolastico;
 - diploma di laurea triennale con almeno 300 ore/interventi in attività didattiche, di formazione ed educazione in ambito scolastico
 - diploma di maturità con almeno 600 ore/interventi in attività didattiche, di formazione ed educazione in ambito scolastico.
3. Gli Educatori devono garantire la massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati.
4. L'Aggiudicatario può impiegare il numero di Educatori che ritiene congruo per lo svolgimento ottimale del servizio. Il numero massimo di Educatori titolari non può essere superiore a 6 (sei). Ciascun Educatore titolare dovrà effettuare almeno 30 percorsi, salvo casi di motivata impossibilità da comunicare tempestivamente all'Agenzia.
5. In caso di impedimento l'Educatore dovrà contattare immediatamente il docente per comunicare l'assenza e concordare una data diversa per il recupero dell'intervento. È possibile, tuttavia, presentare in sede di offerta ulteriori 3(tre) Educatori supplenti che potranno essere utilizzati per eventuali sostituzioni in casi di malattia, infortunio ed altri eventi imprevedibili.
6. Tutti gli Educatori titolari dovranno partecipare ad un incontro iniziale prima dell'effettivo inizio delle attività per la consegna dei progetti e dei materiali didattici e ad un incontro a conclusione del contratto per la riconsegna dei materiali didattici, la restituzione verbale dell'esperienza didattica e la consegna dell'eventuale revisione e/o aggiornamento dei progetti di educazione ambientale.
7. L'Aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto a verificare, ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 – prima che ciascun Educatore ambientale venga impiegato per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto – che lo stesso non abbia riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
8. Gli Educatori presentati in sede di offerta non possono essere sostituiti se non per gravi motivi che dovranno essere comunicati all'Agenzia e verranno dalla stessa valutati.
9. Gli Educatori ambientali, durante lo svolgimento del percorso didattico, hanno l'obbligo di:
 - realizzare l'attività didattica secondo quanto previsto dal "Manuale dell'Educatore" consegnato dall'Agenzia;
 - utilizzare, avendone la massima cura e assicurandone il corretto utilizzo, la documentazione, le attrezzature tecniche e gli strumenti operativi messi a disposizione dall'Agenzia;
 - comunicare con gli utenti dei servizi identificandosi come Educatore ambientale incaricato dall'Agenzia;

- indossare il "tesserino di riconoscimento" consegnato dall'Agenzia all'Aggiudicatario;
- realizzare le attività secondo principi di efficienza ed efficacia.

3.1 Referente dei servizi di educazione ambientale

1. In offerta deve essere indicato il Referente, responsabile per i rapporti con l'Agenzia in relazione ai servizi oggetto del contratto.
2. Il Referente deve disporre di un recapito telefonico e di posta elettronica mediante i quali garantisce la reperibilità durante i giorni lavorativi.
3. Il referente dovrà redigere resoconti dettagliati su specifiche attività di educazione ambientale o brevi articoli che verranno richiesti dall'Agenzia per la pubblicazione nella newsletter APPA_informa con le modalità specificate dall'Agenzia stessa.
4. È prevista la possibilità di nomina di un sostituto in caso di assenza temporanea del referente.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

4.1 Materiali e attrezzature

1. Non è consentito l'utilizzo del materiale fornito dall'Agenzia al di fuori dei servizi di cui al presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è tenuto ad avere la massima cura delle attrezzature e del materiale messo a disposizione dall'Agenzia, segnalando tempestivamente per iscritto eventuali danni o malfunzionamenti, con l'obbligo della riparazione. Alla consegna del materiale verrà redatto apposito verbale.
3. Qualora vengano riscontrati danni non segnalati dall'aggiudicatario, l'Agenzia potrà rivalersi sull'aggiudicatario stesso.
4. Eventuali materiali e dati elaborati o raccolti nel corso delle attività svolte nell'ambito del contratto sono di proprietà dell'Agenzia e dovranno essere consegnati unitamente alla relazione periodica.

4.2 Rendicontazione dell'attività svolta

1. Trimestralmente deve essere presentata da parte dell'aggiudicatario all'Agenzia una relazione complessiva dell'attività svolta nel periodo di riferimento.
2. La relazione dovrà obbligatoriamente contenere quanto segue:
 - calendario degli incontri didattici effettuati, indicando data, ora, titolo del percorso, Educatore ambientale, istituto, classe ed insegnante, n. alunni, secondo il modello predisposto dall'Agenzia;
 - n. percorsi didattici conclusi nel periodo per i quali si richiede la liquidazione del corrispettivo, allegando il modulo di certificazione dell'attività svolta sottoscritto dal docente dal quale risulti: sede scolastica, classe/i, data, n. ore dell'incontro, n. alunni, Educatore, nome e cognome dei docenti, secondo il modello predisposto dall'Agenzia;
 - commenti, indicazioni, criticità per ciascun percorso concluso;
 - consegna di almeno due foto per percorso didattico ed eventuali materiali elaborati per lo svolgimento dell'attività (materiale di supporto, foto, file, ecc);
 - diario dossier per ciascuna tipologia di percorso didattico effettuato (da consegnare al termine del servizio)
3. La relazione deve essere presentata all'indirizzo pec: appa@pec.provincia.tn.it.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 6 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
raccogliere le iscrizioni ai percorsi da parte delle scuole;
 - fornire il manuale di riferimento per l'Educatore ambientale per ogni percorso didattico
 - fornire il materiale didattico predisposto per il percorso ad eccezione del materiale di consumo e cancelleria.

Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

- h) le norme del codice civile;
- 2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
- 2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 .

Art. 9 – Durata del contratto

- 1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e termina il 30 giugno 2019.
- 2. L'Agenzia si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il servizio nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'Aggiudicatario.

Art. 10 – Importo del contratto

- 1. Il prezzo del servizio è fissato per percorso didattico. I percorsi sono articolati secondo quanto previsto dall'art. 2.
- 2. Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 3. Nel corrispettivo riconosciuto per l'effettuazione di ciascun percorso didattico sono incluse tutte le attività inerenti la realizzazione (quali organizzazione, programmazione, preparazione interventi, attività con gli alunni in aula o all'esterno, materiali didattici, materiale di consumo e cancelleria, tempo e spese di viaggio).
- 4. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

- 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.
- 2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni trimestre, per i percorsi didattici conclusi nel periodo di riferimento a seguito della presentazione della relazione di cui al precedente punto 4.2, fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al precedente punto 4.2 e viene comunicato a mezzo pec all'appaltatore. Tale comunicazione è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. La sorveglianza e i controlli dell'Agenzia non sollevano, in tutto o in parte, l'aggiudicatario dalla responsabilità per la regolare esecuzione delle attività e dalla responsabilità per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.
5. E' previsto il controllo a campione degli interventi effettuati.

Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione

diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 19 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 15.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 25 – Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario è nominato "*Responsabile del trattamento*" (di seguito, il "Responsabile"). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.
2. I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati diversi da particolari categorie di dati; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano il personale insegnante richiedente i percorsi formativi. Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di organizzare le attività educative e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso. Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.
3. In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:
 - a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché le misure di sicurezza minime di cui agli artt. 33 e ss. del previgente D. Lgs. 196/03 e relativo Allegato tecnico (B). In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quello minimo di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;
 - c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
 - d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e

contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("*Data privacy impact assessment*", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa comunicazione all'Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema;

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali

ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

4. Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il ("*sub-Responsabile*") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico) analogo al presente Contratto – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale. Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.
5. In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 11.
2. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore, indicato negli atti di gara, compreso tra lo 0,5 per cento e l'uno per cento; in caso di mancata indicazione, tale percentuale è fissata nello 0,75 per cento.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.000.000,00.
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 28 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate al presente capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:
2. € 300,00 per reclamo da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine dell'Agenzia;
3. € 500,00 per negligenza constatata dai docenti in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo potenziale per i minori;
4. € 300,00 comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
5. € 300,00 per mancata copertura del servizio non giustificata;
6. € 300,00 per mancato aggiornamento del calendario;
7. € 500,00 per utilizzo di Educatori, anche sostituti, non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del capitolato, per ciascun Educatore;
8. Il 20% dell'importo offerto per ciascun percorso in meno effettuato in caso di effettuazione da parte di ciascun Educatore titolare di un numero di percorsi inferiore a quelli previsti dall'art. 3, comma 4;
9. Altre inadempienze, disservizi, inefficienze o constatazione di un livello qualitativo del servizio non sufficiente, derivanti da fatti imputabili all'Aggiudicatario, da € 100,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Agenzia.
10. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni;
11. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
12. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
13. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 16, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 11, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k) inosservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 36;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
- “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento, identificato con il CIG n. 7589579EB5, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la

protezione dell'ambiente di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7589579EB5.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione

appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014 - ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) - e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

A SCUOLA di AMBIENTE e STILI DI VITA a.s. 2018/19
SCUOLE PRIMARIE

Percorsi didattici (2 interventi in classe + 1 uscita)

Acqua

1. - Qualità delle acque superficiali in Trentino

Aria

2. - Inquinamento dell'aria. Conoscerlo e monitorarlo per sapere come comportarsi
3. - Cambiamenti climatici; conoscere, studiare, agire
4. - Inquinamento domestico e radon: la qualità dell'aria a casa e a scuola

Suolo

5. - Per un pugno di terra: dove c'è suolo c'è vita!
6. - Prati e pascoli (III, IV, V classe)

Biodiversità

7. Gli ecosistemi, un tesoro da difendere

Energia

8. Energia: fonti alternative e risparmio energetico (III, IV, V classe)

Rifiuti

9. - Mi rifiuto! Le 4 R a casa e a scuola

Consumi sostenibili

10. - Ecoacquisti in Trentino, insieme per fare acquisti consapevoli e produrre meno rifiuti (III, IV, V classe)
11. - La tavola leggera (III, IV, V classe)

Radiazioni

12. - Cellulari? Piano con le onde! (solo classe V)

Inquinamento acustico

13. - Molto rumore per nulla